

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 giugno 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

<p>REGIONE VALLE D'AOSTA</p> <p>LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 20.</p> <p>Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018. (16R00195)..... Pag. 1</p> <p>REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE</p> <p>LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2016, n. 1.</p> <p>Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali. (16R00158)..... Pag. 2</p> <p>REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2016, n. 1.</p> <p>Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo». (16R00132)..... Pag. 5</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 gennaio 2016, n. 5.</p> <p>Disciplina transitoria per il recepimento delle funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. (16R00163)..... Pag. 5</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2016, n. 6.</p> <p>Modifiche del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi. (16R00078)..... Pag. 6</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 febbraio 2016, n. 8.</p> <p>Modifiche di leggi provinciali in materia di foreste. (16R00131)..... Pag. 7</p> <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 33.</p> <p>Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018. (16R00075)..... Pag. 8</p> <p>REGIONE TOSCANA</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 84.</p> <p>Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005. (16R00067)..... Pag. 28</p> <p>RETTIFICHE</p> <p><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p> <p>Avviso di rettifica alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, recante: «Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 14 gennaio 2016). (16R00053)..... Pag. 54</p>
--	---





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 20.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 29 dicembre 2015 n. 52)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio di previsione per il triennio 2016/2018

1. È approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.358.670.000 per l'anno 2016, euro 1.332.160.000 per l'anno 2017 ed euro 1.338.100.000 per l'anno 2018.

Art. 2.

Quadro generale assuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3.

Ammontare presunto dei residui attivi e passivi e adeguamento al bilancio degli impegni pluriennali di spesa

1. L'ammontare presunto dei residui, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2015, è determinato in euro 785.000.000 per i residui attivi ed in euro 885.000.000 per i residui passivi.

2. Gli impegni pluriennali di spesa già costituiti sul bilancio della Regione relativamente agli anni 2016, 2017 e 2018 sono rimodulati in relazione alla scadenza delle relative obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di cui all'art. 1.

Art. 4.

Previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione per l'anno 2016 è fissato in euro 1.410.000.000.

2. Il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, per l'anno 2016, è fissato, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), tenuto conto del presunto saldo iniziale di cassa, in euro 1.510.000.000.

Art. 5.

Accensione di prestiti

1. Per il finanziamento di spese per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2016, un mutuo a medio o lungo termine con l'Istituto per il credito sportivo, per un ammontare massimo di euro 3.400.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di 1,20 punti percentuale, ed al netto dei contributi in conto interessi previsti nell'ambito dell'apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto per il credito sportivo, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 previsto in complessivi euro 110.100 per l'anno 2016, euro 221.100 per l'anno 2017 ed euro 224.800 per l'anno 2018, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 (Oneri per interessi) e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 (Quota capitale per ammortamento mutui) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 6.

Istituzione di nuove unità previsionali di base

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove codifiche regionali sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 7.

Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;



c) Allegato n. 2: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

d) Allegato n. 3: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 8.

Bilancio armonizzato

1. Al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 di cui all'articolo 1 e affiancato, ai soli fini conoscitivi, l'allegato concernente il bilancio redatto secondo gli schemi armonizzati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 11 dicembre 2015

ROLLANDIN

(Omissis).

16R00195

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2016, n. 1.

Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II del 9 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 «Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali» e successive modificazioni

1. Nel primo e nel secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni dopo le parole «provincia di Bolzano,» sono aggiunte le parole: «escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano,».

Art. 2.


Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 2, comma 1-bis, nel secondo periodo dopo le parole: «In tal caso» sono inserite le parole: «, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena,»;

b) nell'art. 16, comma 3, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del Consiglio comunale di Bolzano, »;

c) nell'art. 21, comma 1, lettera e), dopo le parole: «della provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso il Comune di Bolzano,»;



d) nell'art. 30, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il Comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 36-bis.»;

e) nella rubrica e nel comma 1 dell'art. 36 dopo le parole: «provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso il Comune di Bolzano»;

f) dopo l'art. 36 è inserito il nuovo art. 36-bis:

«Art. 36-bis.

Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Per il Comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'art. 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 30, comma 2-bis;

d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso;

e) individua quindi:

1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, nonché, all'interno dei gruppi di liste collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

f) qualora nessuna lista all'interno di un gruppo di liste collegate abbia conseguito il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e nessuna lista di cui alla lettera e) numero 2) abbia raggiunto il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avviene secondo quanto previsto dall'art. 36;


g) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2;

i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero 1) e le liste di cui alla lettera e) numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se a un gruppo di liste o a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

l) individua quindi, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate di cui alla lettera e) numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 2,2 per cento;

m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera l). A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera i). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito alla lista che ha conseguito la



maggior cifra elettorale; a parità di quest'ultima alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se all'interno del gruppo di liste a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera *f)* hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi, eventualmente con i resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4 e 31. Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)* e *n)* del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 57 e viene fatta dopo aver in-

terpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'art. 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.».

Art. 3.

Testo unico

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3, 9 dicembre 2014, n. 11, 10 marzo 2015, n. 3 e 23 ottobre 2015, n. 24.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1° febbraio 2016

ROSSI

16R00158



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 2016, n. 1.

Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, «Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 16 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Trasporto di animali

1. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: «esclusivamente per i propri animali» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. È possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica.»

Art. 2.

Adeguamento delle pene accessorie in materia di custodia di animali al principio di proporzionalità

1. Nel penultimo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: «per un anno dal momento della confisca» sono sostituite dalle parole: «per un periodo di almeno sei mesi fino a un massimo di un anno dal momento della confisca, in funzione della gravità dell'infrazione».

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: «In caso di reiterazione della violazione entro 10 anni dal giorno dell'accertamento della prima infrazione contestata nei modi di legge, viene imposto un divieto di detenzione di animali di almeno un anno fino ad un massimo di quattro anni, in funzione della gravità dell'infrazione. In caso di nuova reiterazione e per ogni successiva, il divieto di detenzione di animali è ogni volta di almeno 2 anni fino a un massimo di 8 anni.»

Art. 3.

Sfera di applicazione e norma finanziaria

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 si applicano alle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Su richiesta della persona interessata, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 si applicano retroattivamente anche ai procedimenti già conclusi, tenendo conto del tempo trascorso dall'imposizione della pena accessoria.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 gennaio 2016, n. 5.

Disciplina transitoria per il recepimento delle funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per il territorio di competenza della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 716 del 16 giugno 2015

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dalla data di soppressione del Consorzio per il Parco Nazionale dello Stelvio e fino alla disciplina definitiva con legge provinciale le funzioni amministrative del Parco Nazionale dello Stelvio per la parte di competenza territoriale della Provincia autonoma di Bolzano sono esercitate dall'attuale Ufficio Parco Nazionale a Glorenza,



fatte salve le attribuzioni del Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'art. 3 delle norme di attuazione allo Statuto di Autonomia, decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

2. L'Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio di cui al comma 1 è aggregato alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

3. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige esercita le funzioni inerenti il Parco Nazionale dello Stelvio secondo le pertinenti Leggi provinciali e regolamenti per quanto applicabili, nel rispetto dei principi di cui alla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, e della disciplina dell'Unione europea con particolare riferimento alla rete ecologica Natura 2000 e delle relative norme di recepimento.

4. La Ripartizione Personale della Provincia è incaricata di porre in essere tutti i passi organizzativi ed amministrativi necessari per un effettivo e tempestivo passaggio del personale del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio alla Provincia, come previsto dall'articolo 5 dell'intesa sull'attribuzione delle funzioni statali dell'11.02.2015.

5. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti alla Provincia come previsto dall'articolo 6 dell'intesa dell'11 febbraio 2015. Al fine di garantire la continuità dei servizi le strutture provinciali competenti sono incaricate a perfezionare tutti i provvedimenti necessari.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 gennaio 2016

KOMPATSCHER

16R00163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 gennaio 2016, n. 6.

Modifiche del regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 febbraio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1493 del 22 dicembre 2015,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia del 5 maggio 2015, n. 12, è così sostituito:

«1. Alla modifica dei piani urbanistici, nei casi previsti all'art. 4, provvede l'ente competente per la zona per insediamenti produttivi, di seguito denominata zona, su propria iniziativa, qualora ritenga che vi sia l'interesse pubblico.

2. La modifica può inoltre essere chiesta dai proprietari, singoli o associati, degli immobili ubicati in zona. Anche in questo caso l'ente competente valuta la rispondenza della zona o di parte di essa ai criteri di cui all'art. 4 ed avvia, qualora la valutazione dia esito positivo, la procedura di modifica del piano urbanistico ai sensi dell'art. 19 della legge.»

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia del 5 maggio 2015, n. 12, è così sostituito:

«1. Per le zone all'interno delle quali, a seguito della modifica del piano urbanistico disposta ai sensi dell'art. 5, sono previste attività di commercio al dettaglio che non rientrano nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 2, lettera b), si prescinde dalla modifica del piano di attuazione approvato, qualora i proprietari delle singole aree intendano utilizzare la sola quota disponibile di cui al comma 4, riportata al proprio lotto.

2. I criteri di redazione del piano di attuazione, nuovo o modificato, sono quelli determinati dalla Giunta provinciale in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all'art. 38 della legge e le eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 44-*quater* della legge. Il piano di attuazione disciplina la distribuzione o la concentrazione delle quote per attività terziarie nonché per attività di commercio al dettaglio all'interno della zona. In caso di piano di attuazione nuovo devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.



3. La predisposizione del piano di attuazione spetta al Comune e, per le zone di competenza provinciale, alla Provincia. È a discrezione del Comune o, per le zone di competenza provinciale, della Provincia assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di due terzi dell'area compresa nella zona come modificata ai sensi dell'art. 5. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un/una rappresentante comune nel procedimento. Il piano di attuazione approvato è notificato al/alla rappresentante dei proprietari, il/la quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari. In caso di piano di attuazione modificato, i proprietari non devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e l'iniziativa privata è ammessa anche con il concorso di un solo proprietario, qualora il piano di attuazione non comporti modifiche alla disciplina delle aree appartenenti ad altri proprietari o qualora comporti modifiche alla stessa disciplina in merito alle quali gli altri proprietari abbiano manifestato il proprio consenso.

4. Al procedimento di approvazione del piano di attuazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 34-*bis* della legge. Prima della formulazione della proposta di piano di attuazione ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 34, comma 1, della legge, devono essere informati, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 19, comma 3, della legge, tutti i proprietari degli immobili presenti nella zona. Gli interessati devono confermare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro disponibilità o meno a cedere tutta o parte della quota disponibile rapportata al proprio lotto, stabilita nella proposta per gli usi terziario o commerciale. La cessione della quota è comunque possibile anche successivamente, purché entro i termini di approvazione fissati all'art. 32, comma 2 e all'art. 34, comma 1, della legge. La mancata comunicazione da parte degli interessati entro il predetto termine è da intendersi come diniego alla cessione della quota disponibile per gli usi terziario o commerciale.

5. Per la formulazione della proposta di piano di attuazione, nel determinare la quota disponibile, va detratta la cubatura concessionata con destinazione «commercio al dettaglio», nonché quella relativa ai soli locali di vendita nel caso di cubatura concessionata con destinazione diversa dal «commercio al dettaglio».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 gennaio 2016

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

16R00078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 febbraio 2016, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di foreste.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 16 febbraio 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 19 gennaio 2016

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Questo regolamento è emanato in base all'art. 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e dell'art. 3, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 2.


Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante «Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è così sostituito:

«2. L'Azienda può svolgere, per conto di altri enti pubblici o, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, per terzi, lavori e interventi diversi da quelli di cui al comma 1 e disposti dal consiglio di amministrazione, sempre che compatibili con l'attuazione del proprio programma di lavoro.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è inserito il seguente comma 3:

«3. L'Azienda attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa e si serve allo scopo delle relative strutture.»



3. Dopo l'art. 30-*bis* della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è inserito il seguente art. 30-*ter*:

«Art. 30-*ter*. — 1. L'Azienda prende in carico tutti i progetti in corso dei lavori in economia della Ripartizione provinciale Foreste non ancora ultimati e subentra in tutti i rapporti giuridici connessi. I mezzi finanziari accertati e impegnati per progetti autorizzati e non ancora ultimati vengono trasferiti dal bilancio provinciale all'Azienda.»

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21, recante «Ordinamento forestale»

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il secondo periodo è così sostituito:

«Tale importo viene utilizzato dalla Ripartizione provinciale Foreste per l'esecuzione di un corrispondente progetto per lavori in economia.»

2. All'art. 31 comma 1 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*

«1-*bis*. La progettazione dei lavori in economia avviene ad opera degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure degli uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste.

1-*ter*. Il rispettivo direttore d'ufficio funge da datore di lavoro anche ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dispone dei corrispondenti mezzi e dell'impiego del personale per l'esecuzione dei lavori. Assume l'incarico di direttore dei lavori o delega tale funzione a un collaboratore della Ripartizione provinciale Foreste inquadrato in un profilo professionale che preveda tale compito.

1-*quater*. Il direttore dei lavori, come responsabile unico del procedimento, provvede alla tenuta della contabilità di cantiere, all'affidamento degli incarichi necessari per l'esecuzione dei lavori, all'attestazione della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi nonché all'inoltro delle fatture e delle distinte delle ore di lavoro prestate.»

3. L'art. 34 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 febbraio 2016

KOMPATSCHER

16R00131

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 33.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività economiche

1. È costituito, presso la direzione centrale competente in materia di turismo, il Comitato di valutazione dei progetti mirati a cui competono le funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 6, commi 84 e 84-*bis* della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), al Comitato strategico di indirizzo dell'Agenzia turismo FVG di cui all'art. 13-*bis* della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).


2. Il Comitato di valutazione dei progetti mirati è nominato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo, è composto dal direttore stesso o da un suo delegato, dal direttore generale di promotorismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 e l'art. 13-*bis* della legge regionale n. 2/2002 sono abrogati.

4. Il comma 3-*quater* dell'art. 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è abrogato.

5. Dopo il comma 1 dell'art. 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con deliberazione della giunta regionale sono annualmente individuati, tra i canali contributivi di cui all'art. 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.»



6. Il comma 3-*bis* dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è abrogato.

7. La lettera *a*) del comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è abrogata.

8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020»;

b) al comma 5 dell'art. 1 le parole «Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;

c) al comma 6 dell'art. 1 le parole «del servizio affari amministrativi e contabili della direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;

d) al comma 7 dell'art. 1 le parole «Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di risorse agricole»;

e) al comma 9 dell'art. 1 le parole «da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «esentato dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in adempimento all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE n. 1857/2006)»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni.»;

g) il comma 2 dell'art. 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo o del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»;

h) dopo il comma 2 dell'art. 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati.».

9. All'art. 6-*bis* della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:

a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:


«7-*bis*. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).».

10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall'art. 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso la «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA» con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.

11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia SpA e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.

12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto «Legge regionale n. 2/2008, art. 8, commi 114-116. Finanziamento costituzione presso Friulia SpA speciale fondo di dotazione con vincolo di utilizzo alla realizzazione piano industriale di Promotur SpA».

13. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione, il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili è ridotto da cinque a tre anni alle imprese che



siano risultate beneficiarie di contributi in conto capitale concessi ai sensi dell'art. 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), prima della data di entrata in vigore della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

14. Dopo il comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/2015 è inserito il seguente:

«5-bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.»

15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.

16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'AussaCorno medesimo.

17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli-Venezia Giulia.

18. Le comunità montane e le province di Gorizia e Trieste sono autorizzate, ad avvenuta conclusione dei lavori, a impiegare le risorse derivanti dalle economie contributive, rilevate a valere sui singoli interventi finanziati nell'ambito del Programma straordinario per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dalle comunità e province medesime.

19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le comunità montane e le province di Gorizia e Trieste prov-

vedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.

20. Al comma 1 dell'art. 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

Art. 2.

Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti

1. Le province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'art. 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al comune di Pordenone, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75), con decreto 15 maggio 2006, n. ALP.4/872-PN/EP/1064, per interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi a oggetto la realizzazione del parcheggio di via Vallona, anche per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.


3. Per le finalità di cui al comma 2 il comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Il servizio edilizia della competente direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.

6. All'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è abrogato;



b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee».

7. Dopo il comma 18 dell'art. 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

«18-bis. Per le opere per le quali alla data del 1° gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto.»

8. Il comma 25 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), è sostituito dal seguente:

«25. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, nonché in attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'art. 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2016, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'art. 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.»

9. Alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 47 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«47. Il programma di cui al comma 46 è adottato dai comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.»;

b) il comma 48 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«48. Al fine di coordinare gli interventi dei comuni con le politiche settoriali della regione, i comuni e l'amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa.»;

c) il comma 49 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«49. La regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

d) al comma 50 dell'art. 2 le parole: «secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 7/2000» sono soppresse;

e) al comma 31 dell'art. 3 le parole «di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno di ogni anno»;

f) dopo il comma 5 dell'art. 4 è inserito il seguente:

«5-bis. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.»;


g) al comma 25 dell'art. 7 dopo le parole «(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori),» sono inserite le seguenti: «a copertura anche di oneri finanziari» e in fine sono aggiunte le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.»

10. L'art. 3-bis della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

11. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonché la proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della regione, rimangono in capo alla regione.

12. Dopo l'art. 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (Rivalutazione Istat della spesa ammissibile). — 1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per



la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'ente beneficiario chiede un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'art. 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.

Art. 16-ter (Conversione degli incentivi pluriennali). — 1. La direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.»

13. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 11 le parole «L'Amministrazione regionale destina» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'art. 3 della presente legge, fatte salve le eccezioni ivi previste, destinano»;

b) al comma 9-bis dell'art. 11 dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di una attività progettuale conforme alla disciplina vigente»;

c) alla fine del comma 2 dell'art. 56 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale.»

14. L'art. 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, come modificato dal comma 13, lettera c), si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Dopo il comma 2-ter dell'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

«2-quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'art. 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'art. 15,

comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»

16. Il disposto di cui all'art. 17, comma 2-quater, della legge regionale n. 6/2003, come inserito dal comma 15, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è abrogato.

18. Alle lettere a) e b) del comma 19 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

19. All'art. 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000. Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.»;

c) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1-bis si applica il capo XI della legge regionale n. 14/2002.»;


d) il comma 1-quater è abrogato;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.»;

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del decreto legislativo n. 111/2004.»



20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole «in attuazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

b) al comma 1 dell'art. 3 le parole «, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 145 del Regolamento (UE) 1308/2013.»;

c) al comma 3 dell'art. 3 le parole «tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)» sono sostituite dalle seguenti: «mediante i servizi telematici resi disponibili nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del Sistema informativo agricolo del Friuli-Venezia Giulia (SIAGRI)»;

d) l'art. 4 è abrogato;

e) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazioni). — 1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.

2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3.

3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»;

f) al comma 1 dell'art. 6 le parole «per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti»;

g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne» sono sostituite dalle seguenti: «e l'aggiornamento dello schedario»;

h) il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;

b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.»;

i) dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.»;

j) i commi 2 e 4 dell'art. 7 sono abrogati;

k) l'art. 8 è abrogato;

l) il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.»;

m) il comma 3 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.»;

n) il comma 4 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»;

o) i commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 sono abrogati.

21. A parziale modifica dell'art. 4, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico.

22. A parziale modifica dell'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005),



con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per i lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero comunale.

23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 il comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 21 e 22 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

24. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

25. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti.

26. A parziale modifica dell'art. 4, comma 16, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico.

27. A parziale modifica dell'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'art. 4, commi da 95 a 97, della legge regionale n. 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di piazza Vittorio Emanuele II - secondo lotto.

28. Per le finalità di cui ai commi 26 e 27 il comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

30. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti in favore del fondo di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

31. Resta fatta salva la possibilità di successiva conversione degli incentivi pluriennali di cui ai commi precedenti in applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2015.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, anche per l'acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» nella frazione di Navarons da destinare a museo.

33. A tal fine il comune di Meduno presenta al Servizio edilizia della direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di perizia di stima dell'edificio da acquistare, dichiarazione di disponibilità alla vendita da parte del proprietario e perizia di variante al progetto già approvato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con il nuovo quadro economico comprendente la spesa di acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» sito nella frazione di Navarons.


34. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, dispone che entro il termine fissato per la rendicontazione della spesa relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons, il comune presenti anche copia dell'atto di acquisto dell'edificio storico denominato «Favria» nella frazione di Navarons da destinare a museo.

Art. 3.

Attività culturali, ricreative e sportive

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole «dalla legge finanziaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 7/2002, sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'art. 6, comma 1-bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.



3. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 5 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

b) al comma 1 dell'art. 16, dopo le parole «nel Registro», sono aggiunte le seguenti: «attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'art. 5»;

c) al comma 7 dell'art. 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

4. I commi 75, 76, 77 e 84 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati.

5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere svolti anche nel corso del 2016 e il termine di rendicontazione dei contributi concessi per l'annualità 2013 è fissato perentoriamente al 30 settembre 2016.

6. All'art. 26 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

7. Al comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assesamento del bilancio 2015), le parole «di cui agli articoli 32-ter e 33» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 32, 32-ter e 33».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assesamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole «specifiche convenzioni», è inserita la seguente: «triennali»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.».

10. Alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 9 le parole «programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «bando annuale»;

b) al comma 4 dell'art. 9 le parole «Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all'art. 10 e della Commissione consiliare competente,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il bando annuale di cui al comma 1,»;

c) l'art. 11 è abrogato.

11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), l'Amministrazione regionale rinuncia ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione dell'anticipazione di cassa dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), all'Associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste, nonché agli eventuali interessi già maturati.

12. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2013 le lettere c), e) ed h) sono abrogate.

13. Al comma 14 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2015 le parole «previsti dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «concessi dalla direzione competente in materia di beni culturali».

14. Al comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «3 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono, nell'ambito delle tipologie e dei criteri definiti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all'art. 3 della legge n. 38/2001, presentare, entro la data del 31 maggio 2016, una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti e attività previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello stesso in forma associata tra più amministrazioni pubbliche locali.

16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.

17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.

18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di



stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della legge regionale n. 26/2007, a valere sugli stanziamenti definiti per l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale n. 27/2014, sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, purché riferite allo svolgimento delle attività indicate e realizzate nell'esercizio 2015.

20. Alla legge regionale n. 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;

c) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica «Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione» è sostituita dalla seguente: «Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione»;

2) al comma 1 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

d) il comma 3 dell'art. 19 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.»;

e) all'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «di notevole prestigio» e le parole «prevalentemente in ambito regionale» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.».

21. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), la parola «Filologijche» è sostituita dalla seguente: «Filologjiche».

22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo «Carso 2014». Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma «I luoghi della memoria - Regione Friuli-Venezia Giulia».

23. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli stessi, trovano applicazione anche in relazione a interventi ricadenti sul territorio regionale le disposizioni di cui all'art. 1, commi 303, 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014).

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005 e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per la realizzazione dei nuovi lavori di «costruzione delle nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio in località Velt».

25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il comune di Sauris presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.

26. Ai sensi del comma 24, il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.



27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al comune di Paluzza il contributo decennale costante di 5.250 euro annui concesso nell'esercizio 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 8/2003, e confermato nell'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 18/2013, per la realizzazione dei lavori di «completamento dei nuovi spogliatoi campo sportivo di Timau».

28. Per le finalità di cui al comma 27 il comune di Paluzza presenta al servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.

29. Ai sensi del comma 27, il servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 4.

Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2004 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.»

3. Il comma 3-*quater* dell'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

«3-*quater*. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»

4. Il comma 48-*quinquies* dell'art. 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:

«48-*quinquies*. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»

5. Al comma 14 dell'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio), le parole «dal 2012-2013 al 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012-2013 al 2016-2017».

6. All'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale di cui al comma 4-*bis*»;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole «entro novanta giorni dalla ricezione dei dati del riparto dall'Uf-

ficio scolastico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-*bis*» e al terzo periodo del comma 3 le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta richiesta di restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-*bis*»;

c) al comma 3-*bis* le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione alle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4-*bis*»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1.

4-*ter*. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati dopo il 1° ottobre 2014 per il ritardo nella restituzione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e 2014.»

7. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'art. 5, commi 1, 1-*bis* e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2014-2015 entro la data del 31 gennaio 2016.

8. Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'art. 1 le parole «Friuli-Venezia Giulia» sono soppresse;

b) al primo comma dell'art. 4 le parole «con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali,» sono soppresse;


c) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'art. 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione, purché prima dell'adozione del decreto di riparto dei fondi.»

9. All'art. 7 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca di un Piano nazionale scuola digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del



territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze.»;

b) dopo il comma 6 come sostituito dalla lettera a) sono inseriti i seguenti commi:

«6-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia);

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;

f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.

6-ter. Al fine di giungere alla definizione del programma di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.».

10. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), è sostituito dal seguente:

«1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente,

unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.».

11. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 43 le parole «Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli-Venezia Giulia - Ditenave» sono sostituite dalle seguenti: «mareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG»;

b) dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:

«43-bis. Per le finalità di cui all'art. 29, comma 2-bis, della legge regionale n. 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di:

a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;

c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;


d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;

e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;

f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti alla ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;

g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;

h) partecipazione alle attività dei Cluster tecnologici nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);



i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.

43-ter. Le attività di cui al comma 43-bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.».

c) Il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue:

a) per il 20 per cento delle risorse stanziare sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;

b) per l'80 per cento delle risorse stanziare in misura uguale tra i due soggetti.».

12. Al comma 2-*quater* dell'art. 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico e navale del Friuli-Venezia Giulia-Ditenave» sono sostituite dalle seguenti: «Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG».

13. I commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio 1990), sono abrogati.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

15. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola «pluriennali» è soppressa e dopo le parole «legge regionale n. 1/2005» sono aggiunte le seguenti: «e all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, commi 26, 27 e 28».

16. Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 1, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena anche prevedendo delle deroghe al numero minimo di partecipanti e garantendo la sostenibilità economica del percorso.».

Art. 5.

Salute e politiche sociali

1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'art. 12, comma 10, lettera a), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante

un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Comitato etico unico regionale.

2. Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato è definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.

4. L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano), è abrogato.

5. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correlazioni all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

6. La lettera f) del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è abrogata.

7. All'art. 13-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 le parole «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia»;

b) al comma 2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.»;

c) al comma 4 dopo le parole «di funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, sue e delle sue strutture provinciali».

8. Al comma 7-bis dell'art. 14-ter della legge regionale n. 41/1996 le parole «anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo».



9. L'art. 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

10. Il programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative (Hospice) integrate nella rete di assistenza ai malati terminali, di cui al decreto del Ministero della salute 25 settembre 2002 è assicurato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 «Friuli Centrale», subentrata all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» per effetto dell'art. 5, comma 7, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

11. Nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale), il Commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale.

12. All'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie aventi sede nel territorio regionale.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5-bis sono disciplinate da accordi stipulati con la regione.»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5-bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.».

13. L'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Funzioni dei comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici). — 1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì

conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Ciascun comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'art. 1-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'azienda stessa.

4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:

a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei comuni afferenti al proprio territorio;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai comuni afferenti al territorio di propria competenza;


f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);

g) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'art. 9 della legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della legge n. 362/1991, e dell'art. 10 della medesima legge n. 475/1968.».

14. Gli articoli 6 e 6-bis della legge regionale n. 43/1981 sono abrogati.

15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2014, la locuzione «con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali)» si intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza degli enti cui sono preposti, riservati ai direttori generali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

16. In via di interpretazione autentica dell'art. 8, commi 2 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni attribuite nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti



durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali si intendono attribuiti anche ai commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale incaricati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

17. Alla fine del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è aggiunto il seguente periodo: «I suddetti oneri fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.».

18. All'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'art. 36, è tenuto a:

a) garantire il ricovero adeguato alla specie;

b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;

c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;

d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;

e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;

f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;

g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;

h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'art. 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.».

19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 6 le parole «all'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 6 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2-quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.»;

c) dopo il comma 7 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«7-bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2-bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»;

d) dopo il comma 8 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«8-bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto n. 773/1931.»;


e) al comma 1 dell'art. 9 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 8-bis»;

f) dopo il comma 2 dell'art. 9 è inserito il seguente:

«2-bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 7-bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'art. 6, comma 2-bis.».

20. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione.».

21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 23/2012, i soggetti iscritti nei registri istituiti dall'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), e dall'art. 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), mantengono l'efficacia dell'iscrizione in tali registri fino al completamento della procedura di iscrizione nei nuovi registri previsti dalla legge regionale n. 23/2012, purché essa avvenga entro il termine del 31 dicembre 2015.



22. Al comma 1-*bis* dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 le parole «iscritte nel registro generale» sono sostituite dalle seguenti: «e di promozione sociale iscritte nei registri».

23. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), le parole «, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali» sono soppresse.

Art. 6.

Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione

1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.

2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'art. 20, commi 10 e 11, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla presente legge.

3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

4. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: «*d*) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale;».

5. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000» sono soppresse.

6. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 26/2014 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. Gli organi e gli uffici delle unioni e dei rispettivi comuni collaborano

assicurando, in particolare, il reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo da garantire la costituzione e l'operatività delle unioni nei termini previsti dalla presente legge.».

7. Alle comunità montane, fino alla loro soppressione, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizioni della legge regionale n. 18/2015 riferite agli enti locali.

8. Alla legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'art. 14 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera *a*), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.»;

b) al comma 3 dell'art. 26 le parole «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;


c) alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 45 dopo le parole «parte di Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 26/2014» e dopo le parole «capacità fiscale» sono aggiunte le seguenti: «; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale»;

d) al comma 1 dell'art. 46 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

e) al comma 3 dell'art. 46 le parole «Per l'attivazione dal 1° gennaio 2016 delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *m*), della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'art. 26, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *m*), della legge regionale n. 26/2014, entro il termine di cui al medesimo art. 26, comma 1, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)»;

f) al comma 4 dell'art. 46 le parole «Per l'attivazione dal 1° gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'art. 26, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, entro il termine di cui al medesimo art. 26, comma 1, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015»;

g) al comma 7 dell'art. 46 le parole «Per l'attivazione dal 1° gennaio 2016 della funzione di cui all'art. 27, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'art. 27, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 26/2014 entro il termine di cui al medesimo art. 27, comma 1, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015»;



h) al comma 1 dell'art. 48 le parole «Dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015»;

i) dopo l'art. 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria). — 1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del comune con il maggior numero di abitanti.»;

j) al comma 1 dell'art. 66 le parole «dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016» sono soppresse;

k) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 66 dopo le parole «Conferenza dei sindaci» sono inserite le seguenti: «fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente»;

l) al comma 3 dell'art. 66 dopo le parole «L'Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale n. 26/2014, come prorogato dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 26/2015.».

9. L'organo di revisione economico-finanziaria delle Comunità montane, eventualmente scaduto o in scadenza, resta in carica sino alla soppressione delle medesime.

10. All'art. 13 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

«c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;»;

b) alla lettera h) del comma 10 le parole «del Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di revisione».

11. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 18/2015 dopo la parola «fondo» sono inserite le seguenti: «per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale».

12. Per effetto delle previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le stesse trovano applicazione, nei confronti degli enti locali, unitamente agli articoli 18, 19 e 20 così come modificati dalla presente legge, e 21, 22 e 23 della legge regionale n. 18/2015, in attesa della completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

13. La lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 18/2015 è sostituita dalla seguente: «a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'intesa Stato-Regione;».

14. All'art. 20 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Equilibri di bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.»;

d) il comma 4 è soppresso;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale:

a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali;

b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.»;

f) al comma 6 le parole «gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali»;

g) al comma 7 le parole «degli obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo di saldo»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.»;

i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.»;

j) l'alinea del comma 10 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo.»;

k) al comma 11 le parole «l'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo»;



l) al comma 12 le parole «ai commi 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo»;

m) al comma 13 le parole «annuale e pluriennale» sono soppresse;

n) il comma 14 è soppresso;

o) al comma 15 le parole «del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati conseguiti» e le parole «comma 10» dalle seguenti: «presente articolo».

15. Ai sensi di quanto previsto all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

16. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.

17. La tempistica per la conclusione e per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 11, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è fissata rispettivamente al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016.

18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), prima della scadenza della durata minima di sei anni e a partire dal 31 dicembre 2015, non comporta il recupero dell'incentivo straordinario di cui all'art. 27 della legge regionale n. 1/2006.

19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.

20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.

21. Al comma 43 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio

regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.

23. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 fra la Regione e l'Associazione intercomunale del bacino del Cellina Meduna tra i comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola, è fissato al 31 ottobre 2016.

24. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento di competenza del comune di Sedegliano, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e i comuni dell'Associazione intercomunale del «Medio Friuli», è fissato al 31 dicembre 2017.

25. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 26/2014 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato art. 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.

4-ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4-bis.».

26. All'art. 28 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016»;

b) al comma 2 le parole «in materia di autonomie locali» sono soppresse.

27. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2015 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I comuni aderenti esprimono il proprio parere sulla proposta di deliberazione del bilancio dell'unione entro i trenta giorni antecedenti al termine di avvio da parte delle unioni delle funzioni comunali; decorso detto termine l'assemblea dell'unione delibera prescindendo dai pareri.».

28. Ai consorzi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 1/2006, nonché alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 18/2015 riferite agli enti locali.



29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.

30. Alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006, qualora non sciolte alla data del 1° gennaio 2016 e fino al loro scioglimento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015.

31. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2016 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2015.

32. La previsione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122/2010, non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i revisori dei conti, presso enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico.

33. All'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 49 è sostituito dal seguente:

«49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle province salvo quanto previsto al comma 49-bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavori di pubblica utilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'art. 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).»;

b) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappre-

sentanza; è fatto inoltre divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'art. 32 della legge regionale n. 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.»;

c) i commi 50 e 51 sono abrogati.

Art. 7.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (Esercitazioni militari in aree golenali). —

1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.

2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'art. 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo n. 66/2010, e di cui all'art. 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.».

2. Al comma 2 dell'art. 13-bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2015 a disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare».

3. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole «La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale».

4. All'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigi-



lanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).»;

b) al comma 20 dopo le parole «l'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «per mezzo di ERSA»;

c) il comma 21 è abrogato.

5. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter dell'art. 23 è abrogato;

b) i commi 2, 4, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 105 sono abrogati.

6. Il comma 50 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

7. Alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 19 e 20 dell'art. 3 sono abrogati;

b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 17 è abrogato;

2) al comma 18 le parole «nonché per le finalità di cui al comma 17» sono soppresse;

3) al comma 19 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;

4) al comma 20 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;

5) il comma 21 è abrogato;

c) il comma 6 dell'art. 14 è abrogato;

d) al comma 22 dell'art. 15 le parole «Il Servizio centrale di ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione centrale competente in materia di finanze».

8. Il comma 36 dell'art. 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogato.

9. L'art. 20-bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è abrogato.

10. I commi 6 e 43 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono abrogati.

11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

12. All'art. 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazio-

ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

b) al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella GUUE L 190 del 28 giugno 2014.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'art. 6, paragrafo 1, dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.».

13. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

14. I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis dell'art. 5 è abrogato;

b) l'art. 6 è abrogato.

16. Il comma 8 dell'art. 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.


17. Al comma 52 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aggiornamento professionale» sono inserite le seguenti: «e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2015».

18. All'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Camere di commercio rimborsano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale rimborsa»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai



soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate.

2-ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 3 sono soggetti al controllo successivo di regolarità contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.»;

c) i commi 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5 e 6 sono abrogati.

19. All'art. 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «la Regione o» sono soppresse;

b) il comma 1-bis è abrogato.

20. I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 1/2000, abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato.

21. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), è sostituito dal seguente:

«2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.».

22. È istituito l'inventario informatico dei beni immobili patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui è titolare la Regione.

23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.

24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.

25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 ago-

sto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e sul fondo di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.

27. Alle domande di controgaranzia pervenute all'Amministrazione regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'art. 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2009.

28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'art. 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL.

30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 143 della legge regionale n. 53/1981, nell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2016 ad eccezione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 25, che hanno effetto dal 31 dicembre 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 2015

SERRACCHIANI

16R00075



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 84.

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e prevenzione oncologica «CSPO»);

Visto il parere favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di promuovere la semplificazione del sistema, la riduzione dei livelli apicali, l'uniformità e omogeneità organizzativa in contesti più ampi rispetto ai precedenti, la sinergia tra aziende ospedaliero-universitarie (AOU) e le aziende unità sanitarie locali (USL) attraverso la programmazione integrata, la valorizzazione del territorio, la realizzazione di economie di scala sui diversi processi, l'integrazione della rete ospedaliera su contesti più ampi ed una diffusione omogenea delle migliori pratiche all'interno del sistema, nonché un ulteriore contenimento della spesa, si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale, già intrapreso con la legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e

organizzativo del servizio sanitario regionale), i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di «governance»;

2. Il riordino del servizio sanitario regionale, anche attraverso l'accorpamento delle dodici aziende USL in tre aziende USL, una per ciascuna area vasta, promuove il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicura la sostenibilità ed il carattere pubblico ed universale del sistema sanitario a fronte anche del mutato quadro finanziario ed epidemiologico e dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura;

3. La revisione degli assetti e dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari è volta dare una risposta alla crescita inesorabile dei bisogni assistenziali legati alla cronicità che assorbe oltre l'80 per cento del fondo sanitario e che impatta sullo sviluppo economico e sul benessere della comunità regionale;

4. La necessità di garantire una maggiore sinergia tra le aziende USL e le AOU attraverso il rafforzamento della programmazione integrata di area vasta, riconosciuto come ambito istituzionalmente forte per la capacità di coordinamento tra aziende con «mission» diversa che concorrono entrambe alla costruzione dell'offerta complessiva.

5. I dipartimenti interaziendali di area vasta rappresentano lo strumento di supporto alla programmazione di area vasta, al fine di potenziare le sinergie fra azienda USL e AOU.


6. Il nuovo assetto organizzativo delle aziende USL prevede l'individuazione del dipartimento, quale strumento organizzativo ordinario di gestione delle medesime aziende e, al fine di garantire l'omogeneità delle aziende USL sull'intero territorio regionale, individua le differenti tipologie di dipartimenti, sia a livello territoriale, sia a livello ospedaliero, e le specifiche funzioni e competenze;

7. Il dipartimento di prevenzione, continuando ad assicurare la tutela della salute collettiva, tenuto conto delle nuove dimensioni territoriali aziendali, è strutturato in unità funzionali operanti a livello aziendale o di zona distretto;

8. L'organizzazione territoriale ed il processo di governance multilivello sono resi più efficaci dalla ridefinizione complessiva delle funzioni della zona distretto, del responsabile di zona distretto e del sistema delle conferenze, anche al fine di ottimizzare le risposte territoriali dell'integrazione sociosanitaria;

9. La revisione in termini di estensione della zona distretto, al fine di definire l'ambito ottimale di lettura dei bisogni e di identificazione delle priorità di salute, attraverso solidi meccanismi di raccordo istituzionale e l'organizzazione di un sistema di cure primarie orientato alla comunità e capace allo stesso tempo di assicurare la necessaria integrazione col livello specialistico attraverso la logica delle reti cliniche e sociosanitarie territoriali;

10. La nuova organizzazione del presidio ospedaliero è ridefinita alla luce dell'istituzione dell'organizzazione dipartimentale, al fine di perseguire la maggiore efficienza tecnica e gestionale ed uniformare specifiche linee



di produzione, attraverso una gestione più ampia e flessibile, nella quale le risorse sono messe in comune (posti letto, sale operatorie, ambulatori, strutture logistiche);

11. La necessità di istituire la nuova figura del direttore della rete ospedaliera, con funzioni di presidio del funzionamento in rete degli ospedali, per garantire unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, nonché supporto alla direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e nella programmazione della rete ospedaliera;

12. La necessità di prevedere disposizioni di natura transitoria che garantiscano la continuità del sistema nella fase di passaggio fra la vecchia organizzazione del sistema sanitario regionale e la nuova organizzazione introdotta dalla presente legge;

13. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, con riferimento alle procedure di approvazione dei piani di area vasta;

14. Di accogliere parzialmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, e di adeguare conseguentemente il testo della presente di legge, con esclusione delle osservazioni che investono l'assetto organizzativo delle aziende sanitarie;

15. Al fine di consentire che il nuovo sistema sia operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva

la presente legge

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA L.R. 40/2005

Art. 1.

Definizioni

Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2005

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituita dalla seguente:

«*a*) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria».

2. Dopo la lettera *q*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«*q-bis*) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata».

3. Il numero 1 della lettera *t*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale;».

4. Dopo il numero 1 della lettera *t*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«*1-bis*) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio».

5. Il numero 3 della lettera *t*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è abrogato.

6. Il numero 1 della lettera *u*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell'unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;».

7. Dopo il numero 1 della lettera *u*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«*1-bis*) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l'unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie;».

8. Alla lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 40/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA L.R. 40/2005

Art. 2.

I principi costitutivi del servizio sanitario regionale *Modifiche all'art. 3 della l.r. 40/2005*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«*c-bis*) rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate.»

Art. 3.

Percorso assistenziale *Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «risorse disponibili.» sono aggiunte le seguenti:

«Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia.».

2. Alla lettera *c*) del comma 3, dell'art. 4 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «libera scelta» sono inserite le seguenti: «e i medici specialisti ambulatoriali interni».



Art. 4.

*L'integrazione delle politiche sanitarie
Modifiche all'art. 6 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2005 le parole: «conferenza regionale delle società della salute» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza regionale dei sindaci».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «di cui all'art. 12» sono aggiunte le seguenti: «e tramite la conferenza zonale integrata di cui all'art. 12-bis».

Art. 5.

*Salute globale e lotta alle disuguaglianze
Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Salute globale e lotta alle disuguaglianze).

— 1. La Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute e rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione si avvale del Centro di salute globale, istituito presso l'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti.»

Capo III

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO III DELLA L.R. 40/2005

Art. 6.

*I livelli e gli strumenti di programmazione
Modifiche all'art. 8 della l.r. 40/2005*

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b)* gli atti di programmazione di area vasta;».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: «*b-bis)* gli atti della programmazione della rete pediatrica regionale».

3. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: «*b-ter)* l'atto regionale di definizione delle linee annuali di programmazione e individuazione degli obiettivi».

4. Dopo la lettera *d)* del comma 4 dell'art. 8 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: «*d-bis)* il sistema annuale di budget aziendale, in linea con gli obiettivi definiti con l'atto regionale».

Art. 7.

*La programmazione di area vasta
Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 9 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (La programmazione di area vasta). — 1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani di area vasta.

2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali.

3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, la Regione promuove:

a) l'attivazione dei dipartimenti interaziendali di area vasta, quale strumento di coordinamento tecnico professionale finalizzato a supportare la programmazione strategica di area vasta;

b) le iniziative di continuo miglioramento della riorganizzazione a livello di area vasta anche al fine di garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

c) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono individuate le seguenti aree vaste:

a) Area vasta Toscana centro, comprendente l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, nonché l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;


b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, nonché l'azienda ospedaliera universitaria Pisana;

c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché l'azienda ospedaliero universitaria Senese.

5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, in relazione alle competenze di cui all'art. 33-bis, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.

6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, per quanto di competenza, alle attività di programmazione dell'area vasta nord-ovest e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.

7. L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) partecipa, per quanto di competenza, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.»



Art. 8.

*Direttore per la programmazione di area vasta
Inserimento dell'art. 9-bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Direttore per la programmazione di area vasta). — 1. In ciascuna area vasta è nominato il direttore per la programmazione di area vasta che opera sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione della programmazione strategica regionale.

2. Il direttore per la programmazione di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto delegato.

3. L'incarico di direttore per la programmazione di area vasta è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo lo schema tipo approvato dal Presidente della Giunta regionale con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

4. L'incarico di direttore per la programmazione di area vasta ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

5. Il trattamento economico lordo del direttore per la programmazione di area vasta è pari a quello previsto per il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

6. L'incarico del direttore per la programmazione di area vasta ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del fondo sanitario regionale.

7. La gestione economica del rapporto di lavoro è demandata all'azienda unità sanitaria locale afferente l'area vasta.

8. Nel caso in cui l'incarico di direttore per la programmazione di area vasta sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'azienda unità sanitaria locale, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

9. Nel caso in cui l'incarico di direttore per la programmazione di area vasta sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rim-

borso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'azienda unità sanitaria locale provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

10. Il trattamento contributivo di cui ai commi 8 e 9 esclude ogni altra forma di versamento.

11. L'operato del direttore per la programmazione di area vasta è valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti per l'area vasta oggetto del rapporto di cui all'art. 9-ter, comma 1, lettera d), è altresì valutato annualmente il cinquanta per cento dell'operato dei direttori generali dell'azienda unità sanitaria locale e di quella ospedaliero universitaria di area vasta.

12. Per quanto concerne le cause di decadenza e revoca dell'incarico si applica l'art. 39.».

Art. 9.

*Funzioni del direttore per la programmazione di area vasta
Inserimento dell'art. 9-ter nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 9-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Funzioni del direttore per la programmazione di area vasta). — 1. Il direttore per la programmazione di area vasta esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e d'intesa con i direttori delle aziende sanitarie dell'area vasta, della proposta di piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'Università;


b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d'anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione ed inoltro alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per la relativa approvazione, della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La Giunta regionale trasmette la relazione alla commissione consiliare competente in materia di diritto alla salute entro trenta giorni dall'approvazione da parte della direzione regionale;

e) trasmissione delle intese e degli accordi di cui all'art. 8, comma 4, lettera d), inerenti all'organizzazione integrata dei servizi e la regolamentazione della mobilità sanitaria, su proposta dal comitato di cui al comma 4, alla Giunta regionale, che ne controlla la conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale entro trenta giorni dal ricevimento; decorso tale termine tali atti si intendono approvati.

2. I direttori per la programmazione di area vasta si avvalgono, per le funzioni di supporto alla programmazione, all'attività di verifica e monitoraggio e all'attività



tecnico amministrativa di un unico nucleo tecnico appositamente costituito con personale messo a disposizione dal servizio sanitario regionale.

3. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del direttore per la programmazione di area vasta sono adottati, su proposta dello stesso, mediante appositi atti della Giunta regionale o del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per quanto di competenza.

4. Presso la direzione regionale competente è costituito un comitato operativo con funzioni di supporto ai direttori per la programmazione di area vasta per quanto attiene l'elaborazione della proposta di piano. Il comitato operativo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'ESTAR.»

Art. 10.

Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta Inserimento dell'art. 9-quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 9-ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-quater (Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta). — 1. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, è istituito il comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta.

2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori per la programmazione di area vasta.»

3. Al comitato sono invitati a partecipare, per le rispettive funzioni di valenza regionale, il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer, il direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e il direttore generale dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica.»

Art. 11.

Dipartimenti interaziendali di area vasta Inserimento dell'art. 9-quinquies della l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 9-quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (Dipartimenti interaziendali di area vasta). — 1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta.

2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costituite, delle aziende sanitarie di area vasta.

3. Il dipartimento interaziendale di area vasta:

a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di area vasta, finalizzate a garantire l'omogeneità territoriale dei servizi, la predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, la quali-

tà e appropriatezza delle cure, l'efficienza organizzativa, tenuto conto di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza definiti a livello regionale;

b) contribuisce alla definizione del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) fornisce al direttore per la programmazione di area vasta contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta.

4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di una assemblea, composta dai referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, da un referente per ciascun dipartimento delle professioni di cui all'art. 69-quinquies, dai responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, da un rappresentante del dipartimento della medicina generale, individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta ed è coordinato dal direttore per la programmazione di area vasta o suo delegato.

5. Il dipartimento interaziendale adotta un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

6. I dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati, sulla base del criterio del percorso assistenziale e tenuto conto delle reti cliniche già attive, su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta, con specifica deliberazione di Giunta regionale.»

Capo IV

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO III DELLA L.R. 40/2005

Art. 12.

Regione

Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:


«1-bis) la Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 23-bis comma 4.

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«d-bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 50, comma 1;».

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2005 dopo la parola: «parere» sono inserite le seguenti: «, sentita la commissione consiliare competente,».

5. Dopo il comma 4-quater dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: «4-quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari.»



6. Dopo il comma 4-*quinquies* dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-*sexies*. La Commissione, di cui al comma 4-*quinquies*, è composta:

a) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie, con funzioni di coordinamento;

b) dai direttori per la programmazione di area vasta o loro delegati;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.».

7. Dopo il comma 4-*sexies* dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-*septies*. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie.».

8. Dopo il comma 4-*septies* dell'art. 10 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-*octies*. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, del Consiglio sanitario regionale, della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione.».

Art. 13.

Conferenza regionale dei sindaci Modifiche all'art. 11 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 le parole: «un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti»;

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 è abrogata;

3. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) i direttori per la programmazione di area vasta di cui all'art. 9-*bis*.».

4. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

5. Alla lettera g) del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti « comma 3».

6. Al comma 8 dell'art. 11 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «a maggioranza» sono inserite le seguenti: «dei due terzi».

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 11-bis della l.r. 40/2005

1. L'art. 11-*bis* della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 15.

Le conferenze aziendali dei sindaci. Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 40/2005

1. L'art. 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Le conferenze aziendali dei sindaci*). — 1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore per la programmazione di area vasta e il Rettore dell'università di riferimento senza diritto di voto.

2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente.

3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.

4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle conferenze zonali integrate o dei presidenti delle società della salute. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo con funzioni istruttorie per la conferenza.

5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'art. 3, comma 14, del decreto delegato.

6. La conferenza aziendale dei sindaci svolge le seguenti funzioni:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'art. 22;

b) approva il piano attuativo locale;

c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera a);

d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;

e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'art. 39, comma 8;

f) concorre con propri indirizzi all'elaborazione del piano di area vasta di cui all'art. 23-*bis*;

g) esprime l'intesa sul piano di area vasta ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 4;

h) esprime parere obbligatorio sul piano attuativo delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento e sulle relative relazioni aziendali.

7. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'art. 64.2, comma 5.».



Art. 16.

*Conferenza zonale integrata
Inserimento dell'art. 12-bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 12 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Conferenza zonale integrata). — 1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.

2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;

b) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento.

3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui al comma 5, lettera c).

4. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l'art. 34, commi 3, 4 e 5, della l.r. 41/2005.

5. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;

b) approva il PIS;

c) esprime l'intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;

d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;

e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'art. 70-bis;

f) esprime l'intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all'art. 37 della l.r. 41/2005.

6. Il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente e da parte del direttore generale nei confronti di un componente del comitato di direzione ad esclusione del responsabile di zona-distretto.

Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo della conferenza.

7. Laddove costituite le società della salute le competenze della conferenza zonale integrata sono esercitate dall'assemblea dei soci di cui all'art. 71-sexies.».

Art. 17.

*Università
Modifiche all'art. 13 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 4 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «la commissione è formata» sono aggiunte le seguenti: «dai direttori per la programmazione di area vasta.».

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 13 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «apporti reciproci» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione.».

Capo V

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO III DELLA L.R. 40/2005

Art. 18.

*La valutazione delle politiche sanitarie
e sociali integrate
Modifiche all'art. 20 della l.r. 40/2005*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«b-bis) relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta;».

Art. 19.

*Piani integrati di salute
Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 40/2005*

1. L'art. 21 della l.r. 40/2005 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Piani integrati di salute). — 1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.

2. È compito del PIS:

a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;

c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

d) individuare le modalità attuative;

e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;



g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;

i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;

l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona.

3. Il PIS è approvato dalla conferenza zonale integrata o dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'art. 29 della l.r. 41/2005, ed è presentato nei consigli comunali entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. In caso di accordo con la conferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può assorbire l'elaborazione del PIZ.

5. Ai fini del coordinamento delle politiche socio-sanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all'art. 29, comma 5, della l.r. 41/2005.

7. La Giunta regionale elabora linee guida per la predisposizione del PIS e per la sua integrazione con il PIZ.».

Art. 20.

Piani attuativi locali Modifiche all'art. 22 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza aziendale dei sindaci, previo parere delle conferenze zonali dei sindaci, formula indirizzi per l'azienda unità sanitaria locale per l'elaborazione del piano attuativo locale.».

3. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è abrogato.

5. Al comma 5 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 le parole: «ospedaliere e territoriali» sono soppresse.

Art. 21.

Piani attuativi ospedalieri Modifiche all'art. 23 della l.r. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 23 della l.r. 40/2005 le parole: «in particolare» sono sostituite dalla parola «anche»;

2. Al comma 4 dell'art. 23 della l.r. 40/2005 le parole: «competente articolazione di area vasta della conferenza regionale delle società della salute» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza aziendale dei sindaci».

Art. 22.

Piano di area vasta Inserimento dell'art. 23-bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 23 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Piano di area vasta). — 1. Il piano di area vasta è lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera universitaria.

2. Il piano di area vasta, in particolare, coordina l'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.

3. Il piano di area vasta è proposto dal direttore per la programmazione di area vasta, coadiuvato dal comitato operativo, di cui all'art. 9-ter, comma 4.

4. Il piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e il Rettore dell'università per quanto di competenza, è trasmesso alla Giunta regionale che ne controlla la conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale e lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, entro quaranta giorni dal ricevimento.

5. Il piano di area vasta ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed è aggiornato annualmente.».

Art. 23.

Relazione sanitaria aziendale Modifiche all'art. 24 della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 dell'art. 24 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. La conferenza aziendale dei sindaci esprime le proprie valutazioni sulle relazioni sanitarie e le trasmette alla Giunta regionale.».



2. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il direttore generale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito ai contenuti della relazione sanitaria aziendale».

Art. 24.

*Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali
Modifiche all'art. 27 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 27 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede annualmente, all'assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un'equa ripartizione delle risorse in funzione delle diverse condizioni socio ambientali del territorio delle aziende medesime.».

Art. 25.

*Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie
Modifiche all'art. 28 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 28 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione ai fondi di cui al comma 2, il piano sanitario e sociale integrato regionale individua criteri atti ad assicurare una equilibrata ripartizione di tali risorse tra le aziende ospedaliero universitarie».

Art. 26.

*Finanziamento aziendale tramite tariffe
Modifiche all'art. 30 della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, la commissione di cui all'art. 10, comma 4-*quinquies*, esprime apposito parere.».

Art. 27.

*Indebitamento delle aziende e dell'ESTAR
Modifiche all'art. 30-bis della l.r. 40/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a deliberazioni della Giunta regionale.».

Capo VI

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2005

Art. 28.

*Aziende ospedaliero-universitarie
Modifiche all'art. 33 della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 33 della l.r. 40/2005 la parola «inscindibilmente» è soppressa.

Art. 29.

*Rete pediatrica e ruolo dell'azienda
ospedaliero-universitaria Meyer
Inserimento dell'art. 33-bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 33 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Rete pediatrica e ruolo dell'azienda ospedaliero universitaria Meyer*). — 1. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer assicura, nell'ambito regionale, di concerto con i direttori per la programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale.

2. In tale ambito, l'azienda ospedaliero universitaria Meyer procede, di concerto con i direttori per la programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, alla definizione:

a) dei percorsi assistenziali omogenei, anche con l'integrazione ospedale-territorio e il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine alla sua abitazione, fatte salve le attività diagnostico clinico-terapeutiche a più elevata complessità;

b) le iniziative necessarie per assicurare la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate;


c) di percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità in età pediatrica;

d) dei ruoli dei diversi soggetti che fanno parte della rete pediatrica;

e) dello sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie, in ambito pediatrico.

3. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer si raccorda con i direttori per la programmazione di area vasta e con i direttori generali delle aziende sanitarie per la condivisione di una metodologia organizzativa omogenea, per l'applicazione di percorsi assistenziali definiti e per la promozione della qualità e dell'appropriatezza delle cure in ambito pediatrico.

4. Il governo e la composizione della rete pediatrica regionale è definito dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.».



Art. 30.

Percorso pediatrico nel pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico
Inserimento dell'art. 33-ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 33-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 33-ter (*Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico*). — 1. Nei presidi ospedalieri toscani con oltre duemilacinquecento accessi pediatrici annui sono assunte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'assistenza pediatrica, nonché per garantire il diritto del minore all'accesso specifico riservato a cure tempestive ed appropriate, anche attraverso aree individuate fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza nel settore dell'emergenza urgenza le peculiari necessità del minore, dalle attrezzature mediche e di assistenza agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura.

2. Per la grave cronicità in età pediatrica sono istituiti percorsi per una precoce presa in carico integrata multidisciplinare. I centri di riferimento presenti in Toscana si coordinano e predispongono protocolli condivisi su tutto il territorio regionale validati dalla letteratura internazionale per una gestione in rete che garantisca la massima qualità, nonché la disponibilità di cure idonee prossime al luogo di residenza della famiglia».

Art. 31.

Sperimentazioni gestionali
Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 40/2005

1. L'art. 34 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Sperimentazioni gestionali*). — 1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell'organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.

2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema dello statuto delle società che si intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto delegato.

3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l'andamento delle società costituite per le sperimentazioni gestionali.».

Art. 32.

Sperimentazioni gestionali con convenzione
Inserimento dell'art. 34-bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. — 1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell'organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare convenzioni con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.

2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema della convenzione che si intende attivare, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti con convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto delegato.

3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l'andamento delle convenzioni attivate per le sperimentazioni gestionali.».

Capo VII

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2005

Art. 33.

Organi
Modifiche all'art. 35 della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«a-bis) il collegio di direzione;».

Art. 34.

Funzioni e competenze del direttore generale
Modifiche all'art. 36 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 36 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «poteri di gestione» è inserita la seguente: «complessiva».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 36 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del direttore della rete ospedaliera;».

3. La lettera h) del comma 3 dell'art. 36 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«h) i provvedimenti che comportano modifiche del patrimonio immobiliare dell'azienda;».



Art. 35.

*Cause di decadenza e revoca del direttore generale
Modifiche all'art. 39 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 8 dell'art. 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«8. La conferenza aziendale dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non disporre l'attribuzione di un ulteriore mandato.».

Art. 36.

*Il direttore sanitario, il direttore amministrativo
e il direttore dei servizi sociali
Modifiche all'art. 40 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle aziende unità sanitarie locali il direttore è coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'art. 3-septies del decreto delegato.».

Art. 37.

*Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore
amministrativo a direttore sanitario, a direttore
dei servizi sociali, a direttore delle società
della salute e a direttore delle zone distretto
Modifiche all'art. 40-bis della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 40-bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e ESTAR, degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, degli aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali di aziende unità sanitarie locali e degli aspiranti alla nomina dei direttori delle società della salute e dei direttori delle zone distretto.».

Art. 38.

*Collegio di direzione delle aziende sanitarie
Inserimento dell'art. 40-ter nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 40-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 40-ter (Collegio di direzione delle aziende sanitarie). — 1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramurata

ria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la convocazione periodica dell'organismo da parte del direttore sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.

2. Il collegio di direzione è composto da:

- a) Il direttore sanitario, che lo presiede;
- b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;
- c) i direttori dei dipartimenti, di cui all'art. 69-bis, comma 2;
- d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui all'art. 69-quinquies comma 5;

e) un medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e un pediatra di libera scelta eletto dal comitato aziendale della pediatria di libera scelta.

3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche i coordinatori sanitari ed i coordinatori sociosanitari di zona di cui all'art. 64.2, comma 4, ed i direttori dei presidi ospedalieri.

4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio di direzione è integrato dal numero di membri necessario per raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei dipartimenti stessi.

5. Alle sedute del collegio di direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.».

Art. 39.

*Collegio sindacale. Nomina e funzionamento
Modifiche all'art. 41 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 41 della l.r. 40/2005 le parole: «è composto da cinque membri nominati» sono sostituite dalle seguenti: «è nominato».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto delegato, previa deliberazione del Consiglio regionale.».



Capo VIII

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2005

Art. 40.

*Le strutture regionali del governo clinico
Modifiche all'art. 43 della l.r. 40/2005*

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*d)* Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;».

2. Dopo la lettera *d-bis)* del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«*d-ter)* Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;».

3. Dopo la lettera *d-ter)* del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«*d-quater)* Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);».

4. Dopo la lettera *d-quater)* del comma 1 dell'art. 43 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«*d-quinquies)* Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.».

Il comma 4 dell'art. 43 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina:

a) le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;

b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, delle indennità e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.».

Art. 41.

*Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali
Modifiche all'art. 44 della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 44 della l.r. 40/2005 le parole: «di vigilanza ed ispezione» sono sostituite dalle seguenti: «della prevenzione».

Art. 42.

*Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie
Modifiche all'art. 45 della l.r. 40/2005*

1. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 45 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c)* quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati, in misura pari tra la componente universitaria e quella ospedaliera».

2. Il comma 9 dell'art. 45 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera *a)*, in sede di insediamento, il direttore generale può designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale».

Art. 43.

*Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie
Modifiche all'art. 46 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 46 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «comma 3, lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: «i candidati alla vice presidenza devono provenire dalla componente elettiva del consiglio».

Art. 44.

Abrogazione dell'art. 48 della l.r. 40/2005

1. L'art. 48 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 45.

Abrogazione dell'art. 49 della l.r. 40/2005

1. L'art. 49 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Capo IX


MODIFICHE AL CAPO IV DEL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2005

Art. 46.

*Statuto aziendale
Modifiche all'art. 50 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 le parole: «dei criteri fissati dal piano sanitario e sociale integrato regionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle direttive impartite dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente».

2. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 dopo la parola «azienda» sono inserite le seguenti: «e le eventuali sedi operative».



3. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 le parole: «di coordinamento tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla presente legge».

4. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) i casi in cui il comitato di dipartimento di cui all'art. 69-*bis*, comma 6, esprime pareri.».

5. Al comma 4 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «Lo schema di statuto aziendale» sono inserite le seguenti: «e il regolamento di organizzazione aziendale». Dopo le parole: «La Giunta regionale esprime il proprio parere» sono inserite le seguenti: «, sentita la commissione consiliare competente.».

6. Il comma 5 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 è abrogato.

7. Alla lettera *b*) del comma 7 dell'art. 50 della l.r. 40/2005 le parole: «48, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «40-*ter*, comma 4».

Capo X

MODIFICHE AL CAPO V DEL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2005

Art. 47.

La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua
Modifiche all'art. 51 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «rete ospedaliera» sono inserite le seguenti: «e territoriale».

2. Al comma 3 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «(Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»)» sono inserite le seguenti: «e dalle altre strutture che effettuano attività formativa di livello regionale.».

3. Alla lettera *f*) del comma 5 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 la parola «interprofessionale» è sostituita dalle seguenti: «multi professionale;».

4. Il comma 6 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. La Giunta regionale promuove l'accredimento delle agenzie formative e l'implementazione di un'anagrafe formativa regionale alimentata dalle stesse. La Giunta regionale, al fine di allineare l'anagrafe formativa regionale con l'anagrafe nazionale, promuove convenzioni, anche a titolo sperimentale, con ordini e collegi e loro consorzi o comunque con i soggetti a cui compete la gestione dell'anagrafe nazionale.».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria, già istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni:

a) effettua gli audit nell'ambito del sistema di accreditamento delle agenzie formative;

b) valuta la qualità della formazione erogata dalle agenzie accreditate.».

6. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 51 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«6-*ter*. La composizione dell'Osservatorio è definita con apposita deliberazione di Giunta regionale, garantendo una adeguata rappresentanza delle professioni interessate e dei responsabili degli uffici per la formazione delle aziende sanitarie.».

Art. 48.

Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base
Modifiche all'art. 52 della l.r. 40/2005

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 52 della l.r. 40/2005 le parole: «tutor o di docente» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento, tutor e di docente».

Art. 49.

La ricerca e l'innovazione
Modifiche all'art. 54 della l.r. 40/2005

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 54 della l.r. 40/2005 le parole: «dell'assistenza farmaceutica,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'assistenza sanitaria e farmaceutica in particolare,».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 54 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'innovazione farmacologica, tecnologica ed organizzativa;».

3. Al comma 2 dell'art. 54 della l.r. 40/2005, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: «*c-bis*) l'innovazione organizzativa e gestionale per migliorare il rapporto tra esiti e costo delle cure».

Capo XI

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO V DELLA L.R. 40/2005

Art. 50.

Principi e finalità dell'organizzazione
Modifiche all'art. 55 della l.r. 40/2005


1. Alla lettera *i*) del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «di qualità,» sono aggiunte le seguenti: «di appropriatezza,».

2. Dopo la lettera *j*) del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente: «*j-bis*) rispetto delle norme legislative e dei contratti vigenti».

Art. 51.

Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo
Modifiche all'art. 56 della l.r. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 56 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «direzione aziendale,» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dal piano di area vasta e dal PSSIR».



2. Alla fine del comma 4 dell'art. 56 della l.r. 40/2005, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche prevedendo sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie».

Art. 52.

Direzione aziendale Modifiche all'art. 57 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche i responsabili di zona, il direttore dei servizi sociali e il responsabile della rete ospedaliera.».

2. Al comma 3 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 le parole: «; nelle aziende unità sanitarie locali all'ufficio di direzione così costituito possono essere chiamati a partecipare anche i direttori dei presidi ospedalieri» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 57 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Capo XII

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO V DELLA L.R. 40/2005

Art. 53.

Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali Modifiche all'art. 61 della l.r. 40/2005

1. Al comma 5 dell'art. 61 della l.r. 40/2005 la parola «definisce» è sostituita dalle seguenti: «individua nel repertorio di cui all'art. 58».

Art. 54.

Responsabilità delle strutture organizzative professionali Sostituzione dell'art. 62 della l.r. 40/2005

1. L'art. 62 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Responsabilità delle strutture organizzative professionali*). — 1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore generale:

a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;

b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla legge 251/2000 per le unità operative relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni sanitarie o sociali di cui alla legge n. 251/2000 e della professione di assistente sociale per le unità operative diverse da quelle di cui alla lettera *b)*;

d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo.

2. Per le unità operative universitarie delle aziende ospedaliero-universitarie, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalità di cui all'art. 5 del decreto legislativo 517/1999.

3. Il responsabile delle unità operative è denominato direttore.

4. In conformità all'art. 15, comma 7-*quater*, del decreto delegato:

a) l'incarico di responsabile di sezione è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, ad un dirigente con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico;

b) l'incarico di responsabile di unità operativa semplice dipartimentale è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento ad un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.».

Capo XIII

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO V DELLA L.R. 40/2005

Art. 55.

Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie Modifiche all'art. 63 della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:

a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;

b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;

c) Staff di direzione, articolato in staff di direzione aziendale e staff di direzione sanitaria».

2. Al numero 1) della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «costituite a livello di zona distretto».


3. Il numero 2 della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2) i dipartimenti di cui agli articoli 67 e 69-*bis*;».

4. Il numero 3 della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è abrogato.

5. Dopo il comma 3 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*: Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percor-



so ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative.»

6. All'alinea del comma 4 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)».

7. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 dopo la parola «budget» è inserita la seguente: «assegnato».

8. Il comma 5 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Per le strutture funzionali di cui al comma 3, lettera a), numero 2), la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale ai sensi degli articoli 67 e 69-bis e seguenti».

9. Il comma 6 dell'art. 63 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 56.

Zone-distretto

Sostituzione dell'art. 64 della l.r. 40/2005

1. L'art. 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Zona-distretto*). — 1. La zona-distretto è l'ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71-bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio sanitaria di cui all'art. 70-bis.

3. La zona distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnicoamministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.

4. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.

5. La zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione socio-sanitaria, compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza.

6. La zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi

anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale territorio.

7. In base ai protocolli di cui al comma 6 potranno essere definite modalità di integrazione, formazione e scambio all'interno dei percorsi ospedalieri e territoriali del personale, anche convenzionato.».

Art. 57.

Direttore di zona

Inserimento dell'art. 64.1 nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 64 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 64.1 (*Direttore di zona*). — 1. A ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale a seguito di avviso pubblico tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 64-bis, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.

2. Presso ciascuna zona-distretto il direttore di zona provvede ad attuare le funzioni definite dall'art. 64 e a questo scopo:

a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, in diretta relazione con gli organismi di cui all'art. 12-bis;


b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all'art. 58, comma 1;

c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;

d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona, di cui all'art. 68, al fine di garantire, nell'ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;

e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;

f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza.».



Art. 58.

*Struttura a supporto del direttore di zona
Inserimento dell'art. 64.2 nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 64.1 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 64.2 (*Struttura a supporto del direttore di zona*).

— 1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona distretto;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;

d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed ostetrica, un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, un coordinatore per le attività dei tecnici della prevenzione, individuati dai direttori dei rispettivi dipartimenti, sentito il responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;

e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'art. 66, comma 4.

2. Il direttore di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'art. 66, comma 4;

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore di zona su proposta del direttore dei rispettivi dipartimenti;

c) i coordinatori delle AFT;

d) il coordinatore sociale di cui all'art. 37 della l.r. 41/2005.

3. All'Ufficio di direzione è invitato il direttore del presidio ospedaliero di zona.

4. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 2 il direttore di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

5. Il direttore di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'art. 29 della l.r. 41/2005.

6. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzio-

ni di direttore di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'art. 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'art. 71-quindecies».

Art. 59.

*Rapporto di lavoro del direttore di zona
Modifiche all'art. 64-bis della l.r. 40/2005*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 dopo le parole: «conferito a» sono aggiunte le seguenti: «un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare:».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati;».

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale».

5. Al comma 2 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 dopo la parola «zona» sono inserite le seguenti: «, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile,».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 64-bis è inserito il seguente:

«2-bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.».

7. Il comma 3 dell'art. 64-bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: «3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL».

Art. 60.

*Comitato di partecipazione degli utenti
Modifiche all'art. 64-ter della l.r. 40/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 64-ter della l.r. 40/2005, dopo le parole: «conferenza zonale» è inserita la seguente: «integrata».



Art. 61.

*L'organizzazione della zona-distretto
Modifiche all'art. 66 della l.r. 40/2005*

1. Alla fine della lettera *b)* del comma 3 dell'art. 66 della l.r. 40/2005, sono inserite le seguenti parole: «e dei risultati conseguiti»;

Art. 62.

*Dipartimento della prevenzione
Modifiche all'art. 67 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:

- a)* igiene pubblica e della nutrizione;
- b)* sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- c)* prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d)* medicina dello sport;
- e)* ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è quello della zona distretto.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-ter. Le unità funzionali, di cui al comma 2, lettere *d)* ed *e)*, sono a valenza aziendale.».

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-quater. In ogni azienda sono costituite, sulla base degli indirizzi contenuti in specifica delibera di Giunta, le unità operative professionali.».

5. Dopo il comma 2-quater dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-quinquies. Le funzioni di direttore di unità operativa possono essere disgiunte da quelle di responsabile di unità funzionale.».

6. Dopo la lettera *g)* del comma 3 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«g-bis) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione.».

7. Al comma 4 dell'art. 67 della l.r. 40/2005, la parola «prescrizioni» è soppressa.

8. Al comma 5 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «dai responsabili delle unità funzionali» sono aggiunte le seguenti: «e dai responsabili delle unità operative».

9. Al comma 5 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 la parola «individua» è sostituita dalle parole: «può individuare».

10. Al comma 6 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 la parola «generale» è soppressa.

11. Al comma 7 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 la parola «generale», ricorrente quattro volte nel testo del comma, è soppressa.

12. Il comma 8 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare, ai dipartimenti viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica».

13. Al comma 10 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 le parole: «sede di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «sede di azienda».

14. Il comma 11 dell'art. 67 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di programmazione relative alle attività dei laboratori.».

Art. 63.

*Presidio ospedaliero di zona
Modifiche all'art. 68 della l.r. 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:


«1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multi professionale superando l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, ove ancora esistente, e favorendo la condizione delle risorse».

3. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato



e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti di cui all'art. 69-bis ai quali tali unità operative appartengono».

4. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è abrogata.

5. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*d*) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell'infermiere tutor e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;».

6. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «controllo direzionale» sono aggiunte le seguenti: «coordinato dal direttore di rete ospedaliera, di cui all'art. 68-bis.».

7. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «*b*) direzione delle strutture organizzative non attribuite ad alcun dipartimento;».

8. La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c*) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di quantità, di qualità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, ed in riferimento all'accessibilità e alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale;».

9. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*e*) organizzazione e gestione delle aree organizzative di presidio di cui al comma 2, lettera *b*)».

10. Il comma 5 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.».

11. Il comma 6 dell'art. 68 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma 2 deve prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2, lettera *e*) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale.».

Art. 64.

Il direttore di rete ospedaliera Inserimento dell'art. 68-bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 68 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 68-bis (*Il direttore di rete ospedaliera*). — 1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.

2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:

a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;

b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;

c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;

d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;

e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.».

Art. 65.

Dipartimenti delle aziende ospedaliero-universitarie Modifiche all'art. 69 della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 69 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'organizzazione delle professioni sanitarie il direttore generale procede secondo le disposizioni dell'art. 69-bis prevedendo almeno il dipartimento delle professioni sanitarie.».

Art. 66.

Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali Inserimento dell'art. 69-bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 69 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:


«Art. 69-bis (*Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali*). — 1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:

a) dipartimenti di tipo ospedaliero;

b) dipartimenti territoriali;

c) dipartimento della medicina generale;



d) dipartimenti delle professioni articolati in:

1) dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;

2) dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione;

3) dipartimento del servizio sociale.

3. Ogni azienda unità sanitaria locale definisce con lo statuto l'organizzazione dipartimentale, sulla base di specifici indirizzi adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i quali tengono conto:

a) della necessità di garantire la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari;

b) della necessità di garantire l'utilizzo condiviso e negoziato all'interno delle aree organizzative di presidio di cui all'art. 68, comma 2, lettera b).

4. Nell'ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, è costituito, ai sensi dell'art. 17-bis del decreto delegato, il comitato di dipartimento presieduto dal direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Ogni azienda unità sanitaria locale può prevedere ulteriori componenti del comitato in ragione del proprio modello organizzativo e disciplina le modalità di funzionamento attraverso un apposito regolamento.

5. Per quanto attiene il dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle AFT che al loro interno individuano una terna da proporre al direttore generale per la nomina del direttore di dipartimento.

6. Il comitato di dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica, esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. I componenti del comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.»

Art. 67.

Dipartimenti ospedalieri

Inserimento dell'art. 69-ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 69-bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 69-ter (*Dipartimenti ospedalieri*). — 1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare

il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l'integrazione con i percorsi territoriali.

3. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.

4. La programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.»

Art. 68.

Dipartimenti territoriali

Inserimento dell'art. 69-quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'art. 69-ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 69-quater (*Dipartimenti territoriali*). — 1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l'integrazione dei principali percorsi assistenziali, presidiando l'aggiornamento professionale degli operatori, la qualità, la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione organizzativa nel rispetto dell'equità di accesso ai servizi nelle varie articolazioni zonali.


3. Al dipartimento di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento.

4. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, è istituito, nel rispetto delle competenze demandate alla contrattazione collettiva dalla normativa vigente, il dipartimento della medicina generale, composto dai coordinatori delle AFT.

5. Il dipartimento della medicina generale partecipa alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedale-territorio dell'azienda unità sanitaria locale.

6. Il dipartimento della medicina generale, sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di propria competenza, negozia con la stessa direzione le risorse necessarie nell'ambito dei suddetti percorsi.

7. Il responsabile di zona si raccorda con i coordinatori di AFT per la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma 6.»



Art. 69.

*Dipartimenti delle professioni
Inserimento dell'art. 69-quinquies nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 69-*quater* della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 69-*quinquies* (*Dipartimenti delle professioni*).
— 1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:

- a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;
- b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione;
- c) il dipartimento del servizio sociale.

2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatico e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Essi, all'interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, organizzano e gestiscono le attività e le risorse assistenziali e umane nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale.

3. Per le finalità, di cui al comma 2, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione promuovono:

- a) le integrazioni e le sinergie necessarie allo sviluppo delle risorse professionali ed il loro impiego più efficiente ed appropriato;
- b) la responsabilità ed autonomia professionale nei percorsi assistenziali e nel processo di presa in carico del paziente;
- c) la valorizzazione delle competenze di base e specialistiche, anche attraverso la formazione permanente e la ricerca, e dei componenti le equipe assistenziali;
- d) le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali nel rispetto dei diversi mandati.

4. Per le finalità di cui al comma 2, il dipartimento del servizio sociale:

- a) svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico;
- b) assicura la diffusione delle conoscenze e l'applicazione di standard qualitativi nella pratica professionale;
- c) promuove, collabora e sostiene le attività di formazione e aggiornamento.

5. Il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.

6. Il dipartimento del servizio sociale è diretto dal direttore dei servizi sociali.».

Art. 70.

Abrogazione dell'art. 70 della l.r. 40/2005

1. L'art. 70 della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 71.

*Dipartimento dell'emergenza urgenza
Modifiche all'art. 71 della l.r. 40/2005*

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «sociale integrata regionale» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l'osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi».

2. Alla fine del comma 6 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto».

3. Alla fine del comma 8 dell'art. 71 della l.r. 40/2005 è soppressa la parola «ospedaliero» e aggiunte le seguenti parole: «e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza».

Capo XIV

MODIFICHE AL CAPO III-BIS DEL TITOLO V

DELLA L.R. 40/2005

Art. 72.

*Direttore della società della salute
Modifiche all'art. 71-novies della l.r. 40/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 71-novies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 64-*bis*, comma 1.».

2. Alla lettera *h*) del comma 5 dell'art. 71-novies della l.r. 40/2005 le parole: «64, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «64.2, comma 6».

3. Al comma 3 dell'art. 71-novies della l.r. 40/2005 dopo la parola «esclusivo» sono inserite le seguenti: «, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 71-novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.».

5. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.



Art. 73.

*Contabilità della società della salute
Modifica all'art. 71-terdecies della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 71-terdecies della l.r. 40/2005, le parole: «e dell'allocazione delle» sono sostituite con le seguenti parole «, della qualità dei servizi e dell'allocazione delle risorse».

Art. 74.

*Gli assetti organizzativi
Modifiche all'art. 71-quindecies della l.r. 40/2005*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 71-quindecies della l.r. 40/2005 le parole: «64, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «64.2, comma 2».

2. Il comma 6 dell'art. 71-quindecies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le società della salute prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all'art. 71-quater, comma 2, lettera a).».

Capo XV

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO VI DELLA L.R. 40/2005

Art. 75.

*Presidi
Modifiche all'art. 72 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 72 della l.r. 40/2005 le parole: «legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), come modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).».

Capo XVI

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO VI DELLA L.R. 40/2005

Art. 76.

*Prestazioni
Modifiche all'art. 74 della l.r. 40/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 74 della l.r. 40/2005 dopo le parole: «sociale integrato regionale» sono inserite le seguenti: «dentro un quadro di principi di massima trasparenza e circolarità di informazione».

Art. 77.

*Sistema unificato di prenotazione regionale
Inserimento dell'art. 74-bis nella l.r. 40/2005*

1. Dopo l'art. 74 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 74-bis (*Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi*). — 1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all'utente la disponibilità all'accesso alla prestazione necessaria sia su base temporale che territoriale in funzione della circolarità dell'informazione, trasparenza e immediatezza.

2. Le possibili posizioni libere per le prestazioni sono comunicate immediatamente e associate a sistemi di registrazione di ogni eventuale variazione alle liste formatesi.».

Art. 78.

Modifiche all'art. 75 della l.r. 40/2005

1. All'art. 75 della l.r. 40/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 per gli stranieri e i cittadini italiani non residenti in Toscana, fatti salvi i minorenni e le donne incinte, è garantito soltanto se l'utente è in regola con il pagamento dei ticket, anche con riferimento a prestazioni erogate in passato dal servizio sanitario regionale.».

2. All'art. 75 della l.r. 40/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l'apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche al mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d'attesa.».

Art. 79.

*Fascicolo sanitario elettronico
Sostituzione dell'art. 76-bis della l.r. 40/2005*

1. L'art. 76-bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 76-bis (*Fascicolo sanitario elettronico*). — 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito.

2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, bio-medico ed epidemiologico;



c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE consente anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).

4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE.

5. Il FSE è alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. L'accesso e la consultazione del FSE avviene mediante tessera sanitaria su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con gli strumenti di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale o con altre modalità abilitate dalla stessa TS-CNS. L'attivazione o la mancata attivazione del FSE non comportano alcun effetto sul diritto di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.

6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-sanitari regionali nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 178/2015.

7. Il consenso rilasciato dall'assistito può essere revocato in qualsiasi momento senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.

9. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i dati e i documenti integrativi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 178/2015. Adotta altresì con propria deliberazione le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suddetto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

10. Le finalità di cui al comma 2, lettera a) sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e sociosanitario regionale che prendono in cura l'assistito.

11. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell'assistito, secondo modalità individuate dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

12. L'accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 178/2015.

13. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m.».

Art. 80.

*Programmazione ed organizzazione dei servizi
Modifiche all'art. 76-sexies della l.r. 40/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 76-sexies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano annuale attuativo ed operativo locale è proposto dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza di concerto con i direttori delle centrali operative 118, è approvato dal comitato di coordinamento di cui all'art. 76-octies ed è deliberato con atto del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.».

Capo XVII

MODIFICHE AL CAPO II-BIS DEL TITOLO VI

DELLA L.R. 40/2005

Art. 81.

*Conferenza regionale permanente
Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 76-septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) i direttori per la programmazione di area vasta di cui all'art. 9-bis o loro delegati;».

2. Il numero 1) della lettera e) del comma 1 dell'art. 76-septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1) rappresentanza di associazioni che esercitano l'attività nel territorio delle tre aziende unità sanitarie locali;».

Art. 82.

*Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario
di emergenza urgenza
Modifiche all'art. 76-octies della l.r. 40/2005*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 76-octies della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:

«a-bis) dal direttore per la programmazione di area vasta, di cui all'art. 9-bis, o suo delegato;».



2. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c*) dai direttori delle centrali operative 118, o loro delegati».

3. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005, le parole: «da due membri, o loro delegati, designati dagli organismi maggiormente rappresentativi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro membri, o loro delegati, designati in numero di due da ciascuno degli organismi regionali maggiormente rappresentativi».

4. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005 le parole: «maggiormente rappresentativo delle» sono sostituite dalle seguenti: «maggiormente rappresentativo di almeno dieci».

5. Alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 76-*octies* della l.r. 40/2005 le parole «un membro designato» sono sostituite dalle seguenti: «due membri designati» e le parole «o suo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o loro delegati.».

Capo XVIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83.

Aziende sanitarie di nuova istituzione

1. Le aziende unità sanitarie locali (USL) di nuova istituzione di cui all'art. 32 della l.r. 40/2005 operano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015.

3. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza.

4. I direttori generali delle nuove aziende USL, di cui all'art. 32 della l.r. 40/2005, concludono, entro il 29 febbraio 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere delle aziende soppresse al 31 dicembre 2015. La suddetta ricognizione è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute previa specifica attestazione da parte dei collegi sindacali delle aziende soppresse, da rendersi prima dell'adozione del bilancio di esercizio 2015 e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La ricognizione è adottata con specifica deliberazione di Giunta regionale.

5. I direttori generali delle nuove aziende USL di cui all'art. 32 della l.r. 40/2005, subentrano nelle funzioni di commissario liquidatore svolte, ai sensi della legge regio-

nale 21 ottobre 1997, n. 75 (Disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali), dai direttori delle aziende USL soppresse con la presente legge ed inerenti alle unità sanitarie locali soppresse dalla l.r. 49/1994.

6. Le nuove aziende unità sanitarie locali adottano lo Statuto e gli altri regolamenti interni necessari a dare attuazione alla presente legge entro il 30 giugno 2016.

7. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, anche ai fini di quanto previsto dalla l.r. 51/2009; in ogni caso le nuove aziende, fino all'adozione degli atti di cui al comma 6, possono assumere le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare la funzionalità delle aziende medesime.

8. Fino all'iscrizione delle nuove aziende USL nell'albo regionale del servizio civile regionale le medesime aziende possono continuare a svolgere i progetti di servizio civile delle aziende USL soppresse e presentare nuovi progetti di servizio civile regionale non oltre il 30 giugno 2016.


9. Nelle more del riconoscimento del ruolo di agenzie alle nuove aziende USL, le attività connesse all'accredito degli eventi formativi nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM) e all'invio dei dati alla Regione e al Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie (COGEAPS) sono garantite dagli uffici formazione delle aziende USL soppresse.

10. I dipartimenti interaziendali già costituiti, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale), abrogata dalla presente legge, continuano ad operare sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'art. 9-*quinquies*, comma 6 della l.r. 40/2005.

11. Nelle more dell'individuazione delle sedi legali delle aziende sanitarie all'interno dello Statuto ai sensi dell'art. 50, comma 2, della l.r. 40/2005, in fase di prima applicazione queste sono individuate con deliberazione della Giunta regionale fra le città capoluogo di provincia.

12. Relativamente al primo anno di operatività delle nuove aziende USL il bilancio pluriennale unitamente al bilancio preventivo economico annuale è adottato dal direttore generale entro il 31 marzo 2016 ed approvato dalla Giunta regionale entro il 15 maggio 2016, secondo le modalità di cui all'art. 123 della l.r. 40/2005.

13. I servizi di cassa delle nuove aziende USL sono svolti dagli istituti di credito individuati dall'ESTAR. Nella ipotesi in cui le procedure di individuazione dei predetti istituti non fossero completate entro il 31 dicembre 2015, i servizi di cassa delle costituite aziende USL sono effettuati dall'istituto che al 31 dicembre 2015 svolge tale servizio nel maggior numero di aziende USL soppresse afferenti alla medesima area vasta.



14. Il direttore generale delle nuove aziende USL adotta il bilancio di esercizio 2015 delle aziende USL sopresse secondo la procedura di cui all'art. 123 della l.r. 40/2005. La relazione di cui all'art. 123, comma 3, della l.r. 40/2005, è effettuata dal collegio sindacale delle nuove aziende USL.

15. Sino all'espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione delle nuove graduatorie, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2016, è confermata la validità delle graduatorie aziendali, approvate entro il 31 dicembre 2015, inerenti alla medicina generale, la pediatria, la continuità assistenziale e l'emergenza, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali sono state predisposte.

16. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, il repertorio di cui all'art. 58 della l.r. 40/2005 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

17. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, le soglie operative per l'attivazione delle strutture organizzative professionali, nonché i margini di flessibilità nell'utilizzo di tali soglie, di cui all'art. 61 della l.r. 40/2005, in fase di prima applicazione, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.

18. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale, i criteri per la costituzione delle strutture organizzative dirigenziali delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, tecniche della prevenzione e dell'assistenza sociale, di cui all'art. 61, comma 7 della l.r. 40/2005, in fase di prima applicazione, sono definiti con deliberazione di Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 84.

Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali

1. Il patrimonio delle aziende unità sanitarie locali sopresse, come risultante dall'atto di ricognizione, di cui all'art. 83, comma 4, è trasferito alle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione. La deliberazione di Giunta regionale, di cui all'art. 83, comma 4, con la quale si approva la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 31 dicembre 2015, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 85.

Attività dei collegi sindacali delle aziende unità sanitarie locali sopresse

1. L'attività dei collegi sindacali delle aziende sanitarie sopresse di cui all'art. 83, comma 2, è protratta fino al termine del 30 giugno 2016 per i soli adempimenti connessi alla ricognizione di cui all'art. 83, comma 4 e per quelli afferenti gli esercizi anteriori al 31 dicembre 2015 con oneri a carico delle nuove aziende USL.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 i collegi sindacali si avvalgono del personale individuato dal direttore generale delle aziende USL costituite, con oneri a carico di queste.

3. Nel caso di collegi sindacali di cui al comma 1 in scadenza, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina in via straordinaria del collegio ai sensi e per le modalità di cui all'art. 41, comma 2-bis, della l.r. 40/2005.

Art. 86.

Rapporti di lavoro


1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le aziende USL di nuova istituzione subentrano in tutti i rapporti di lavoro in essere presso le preesistenti aziende unità sanitarie locali nel rispetto della normativa vigente e della disciplina contrattuale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le Aziende USL, di cui all'art. 32, provvedono alla costituzione dei propri fondi contrattuali, sulla base della sommatoria dei fondi delle aziende USL sopresse confluiti relativi all'anno 2015 e comprensivi degli eventuali residui degli stessi. La riorganizzazione delle aziende USL, di cui alla presente legge, non costituisce condizione sufficiente per l'applicazione dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. Le nuove aziende USL sino alla stipula di un unico contratto integrativo aziendale mantengono il sistema di relazioni sindacali con le rappresentanze delle aziende USL sopresse.

4. La Regione attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale, anche in riferimento ai percorsi di stabilizzazione del personale, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fornisce indirizzi alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro precario, di cui al decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità), nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

6. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale danno attuazione agli indirizzi di cui al comma 5, sulla base dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti consentiti dalle normative nazionali vigenti, prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Art. 87.

Direttori generali delle nuove aziende unità sanitarie locali

1. A decorrere dall'avvio delle nuove aziende sanitarie, i commissari delle aziende USL, di cui all'art. 13 della l.r. 28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori generali delle costituite aziende per il tempo necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016.

Art. 88.

Direttori per la programmazione delle nuove aziende unità sanitarie locali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i commissari di area vasta di cui all'art. 12 della l.r. 28/2015, abrogata con la presente legge, assumono le funzioni di direttori per la programmazione di area vasta per il tempo necessario all'espletamento delle attività di nomina previste dalla legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2016.

Art. 89.

Consiglio dei sanitari

1. I consigli dei sanitari operanti presso le aziende USL soppresse, a far data dal 1° gennaio 2016 continuano ad operare sino alla nomina del consiglio dei sanitari della nuova azienda USL. Nelle more della nomina del direttore sanitario la presidenza è garantita dal direttore generale o suo delegato.

Art. 90.

Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)

1. Nelle aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, sino alla nomina del nuovo organismo indipenden-

te di valutazione della performance (OIV), le relative funzioni sono svolte dall'OIV dell'azienda individuata con deliberazione di Giunta regionale.».

Art. 91.

Zone distretto

1. La Giunta regionale entro il 30 giugno 2016 presenta, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, al Consiglio regionale una proposta di legge mediante la quale si procede alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto, ad eccezione della zona insulare dell'isola d'Elba, da individuare all'interno delle nuove aziende USL sulla base di criteri strutturali ed infrastrutturali, fra i quali il numero di abitanti, l'estensione del territorio, il numero di comuni, nel rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, di confine, montane, alla loro identità territoriale, alle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa.

2. Relativamente al processo di revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto, di cui al comma 1, i singoli consigli comunali, le unioni dei comuni ovvero le singole conferenze zonali integrate, attualmente costituite, possono avanzare proposte per la ridefinizione degli ambiti suddetti entro il 30 marzo 2016.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, ciascuna azienda USL recepisce i nuovi ambiti delle zone distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, i nuovi assetti organizzativi della nuova zona distretto in riferimento alle previsioni degli articoli 70-bis e 71-bis della l.r. 40/2005.

4. A seguito della definizione degli assetti organizzativi della nuova zona distretto di cui al comma 3 e della nomina dei nuovi responsabili di zona e direttori delle società della salute, decadono i responsabili di zona e i direttori delle società della salute in carica. Le disposizioni di cui agli articoli 71-novies, comma 3-bis e 64-bis, comma 2-bis, della l.r. 40/2005 non si applicano ai responsabili di zona ed ai direttori delle società della salute in carica, fino alla istituzione delle nuove zone. Ai fini della attribuzione degli incarichi conferiti successivamente alla istituzione delle nuove zone non si tiene conto dei mandati già svolti nei relativi incarichi.

5. Sino alla definizione delle nuove zone permangono gli ambiti territoriali delle zone-distretto operanti alla data di approvazione della presente legge.

Art. 92.

Riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-scientifico e di governo clinico

1. Entro il 30 giugno 2016 la Giunta regionale presenta una proposta di riorganizzazione delle attività di governo clinico regionale, di studio e ricerca in materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, forma-



zione sanitaria e consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, mediante la sperimentazione di un unico organismo regionale, con la finalità di:

a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e con il coordinamento della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

b) valorizzare la funzione strategica di alcuni servizi, eliminando ridondanze e duplicazioni di compiti, aumentando la comunicazione e riducendo i costi, grazie ad una concentrazione delle risorse e a un incremento delle competenze professionali;

c) garantire una gestione univoca che integri e condivida gli opportuni strumenti di lavoro, pur nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche.

2. Sino alla nomina del nuovo Consiglio sanitario regionale di cui agli articoli 83 e seguenti, come modificati dalla presente legge, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i componenti attuali degli organi del Consiglio sanitario regionale restano in carica.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2016 presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per la riorganizzazione delle funzioni dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) e dell'Istituto Toscano tumori (ITT), attraverso la definizione di un unico soggetto giuridico dedicato alla prevenzione, cura e ricerca in campo oncologico, che operi assicurando la valutazione epidemiologica, la omogeneizzazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e dei relativi protocolli di cura e monitoraggio.

4. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016 presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per la valorizzazione in rete degli altri enti ed istituti del servizio sanitario regionale, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché per il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini.

Art. 93.

Fascicolo sanitario elettronico

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 ottobre 2012, n. 55/R (Regolamento di attuazione dell'art. 76-bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale» in merito all'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico) rimane vigente, limitatamente all'allegato A «Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il fascicolo sanitario elettronico», per le disposizioni compatibili con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico), sino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 76-bis, comma 9, della l.r. 40/2005, inerente alle indicazioni operative e le misure tecniche integrative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato.

Art. 94.

Dipartimento della prevenzione

1. Le unità funzionali, di cui all'art. 67, comma 2, lettere a), b) e c), della l.r. 40/2005 sino all'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di cui all'art. 67, comma 2-ter, come introdotto dalla presente legge, mantengono come ambito di operatività quello delle aziende USL soppresse.

Art. 95.

Rafforzamento organizzativo della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute

1. A conclusione del processo di riordino, si procede al rafforzamento organizzativo della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, in modo da assicurare un adeguato supporto all'esercizio delle nuove funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema attribuito con la presente legge.

2. A tali fini e tenuto conto dei processi di riordino e razionalizzazione delle funzioni amministrative ed economico finanziarie connessi alla costituzione delle nuove aziende USL, un contingente di personale del servizio sanitario regionale, di qualifica non dirigenziale e dotato di adeguate competenze professionali, è comandato o trasferito alla Regione ed assegnato alla direzione di cui al comma 1. Tale contingente non può essere superiore alle dieci unità.

Art. 96.

Abrogazione della l.r. 28/2015

1. La legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale), è abrogata alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 97.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 28 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2015.

(*Omissis*).

16R00067



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, recante: «Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 14 gennaio 2016).

Nel testo della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015), pubblicato sul secondo supplemento del 23 dicembre 2015 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 17 dicembre 2015, per mero errore materiale, è stata riportata un'impresione testuale (rettificata in carattere grassetto) come di seguito specificato:

All'articolo 53, comma 2: le parole comma 2 dell'articolo 18 anziché comma 3 dell'articolo 18.

16R00053

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-025) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 6 1 8 *

€ 4,00

